

Sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali

Alla XXIII Assemblea Generale è stata distribuita una sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali. La sintesi non è stata oggetto di delibera dell'Assemblea, ma è stata compilata semplicemente per comodità degli Ordinari diocesani.

Art. 1.

In ogni diocesi si costituisca il Consiglio Presbiterale (C.P.), cui spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi (can. 495, § 1).

I Vescovi che hanno più diocesi possono costituire un unico C.P. per tutte le diocesi affidate alle loro cure pastorali.

Art. 2.

a) Hanno diritto attivo e passivo di elezione al C.P.:

1° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;

2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (can. 498, § 1).

b) Quanto alla rappresentanza di altri sacerdoti aventi il domicilio o il quasi domicilio in diocesi gli Statuti particolari stabiliscano norme opportune.

Art. 3.

La composizione dei membri del C.P. sia definita in modo che circa la metà siano eletti liberamente dagli stessi sacerdoti; l'altra metà sia formata dai membri di diritto, in ragione dell'ufficio affidato loro, e da coloro che sono liberamente nominati dal Vescovo (can. 497).

Art. 4.

Il modo di eleggere i membri del C.P. dev'essere determinato dagli Statuti particolari, assicurando, per quanto è possibile, un'equa rappresentanza dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi (can. 499).

Le elezioni sono regolate dalle norme fissate dal can. 119, n. 1°.

Art. 5.

Spetta al Vescovo diocesano convocare e presiedere il C.P., e fissare le questioni da trattare, anche accogliendo i suggerimenti dei membri (can. 500, § 1).

Art. 6.

Il C.P. ha voto consultivo e, a norma del can. 127, dev'essere ascoltato dal Vescovo nei casi previsti dal diritto universale (cann. 461, § 1; 515, § 2; 531; 536, § 1; 1215, § 2; 1222, § 2; 1263).

Gli Statuti particolari potranno aggiungere altre fattispecie nelle quali è richiesto il voto consultivo, o eventualmente, anche il voto deliberativo del C.P. (can. 500, § 2).

Art. 7.

Nel C.P. non siano trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti (can. 220).

Art. 8.

I membri del C.P. siano designati per un quinquennio, scaduto il quale essi possono essere rieletti (can. 501, § 1).

Art. 9.

- a) Quando la sede diventa vacante, il C.P. cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il C.P. (can. 501, § 2).
- b) Se il C.P. non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente (can. 501, § 3).

Art. 10.

- a) I membri del C.P. hanno il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (can. 463, § 1, n. 4°);
- b) sono altresì invitati ai Concili provinciali, ai quali il C.P. invia due suoi membri designati collegialmente (can. 443, § 5).
- c) Fra i membri del C.P. il Vescovo diocesano nomina liberamente i membri del collegio dei consultori (can. 502, § 1 e 2).
- d) Dal C.P. dev'essere costituito, su proposta del Vescovo, il gruppo di parroci con i quali il Vescovo diocesano tratta della rimozione di un parroco dal suo ufficio (can. 1742, § 1).